



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA

La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Maria T.Celi

Presidente rel

Dott. Antonino Zappalà

Consigliere

Dott. Vincenza Randazzo

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 502/15 R.G., vertente

TRA

Società Coop. Edil. A r.l. SIMALU I. con sede in Messina Piazza Duomo 25, (CF e PI: 01721160834), in persona del commissario liquidatore Sig. Leandro Sollami, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Di Maria del foro di Caltanissetta (rinunziante) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bottari in Messina alla Via T. Cannizzaro.

APPELLANTE

CONTRO

MDG SRL, con sede in Milazzo, Via Erice 2, CF e PI: 028666600832, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Teresa Vinci presso il cui studio in Messina via Pietro Castelli n.24 è elettivamente domiciliata.

APPELLATA

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale emesso tra le parti in data 8.6.2015 dal Collegio Arbitrale con sede in Messina, in via Pietro Castelli 24

Conclusioni: come da atti e verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo emesso l' 8.6.2015 il Collegio Arbitrale, con sede in Messina, in via Pietro Castelli 24, costituitosi in data 15.05.2014 adito, con atto di accesso del 18.6.2013, daela MDG srl, secondo il disposto dell'art.20 del contratto di appalto stipulato tra la società MDG s.r.l. e la Cooperativa Simalu I a r.l. in data 23.07.2009 e registrato in Milazzo l'11.08.2009 al n. 1259 S3, condannava la Coop. edil. ar.l. SIMALU I al pagamento della somma di €.254.689,74 oltre interessi, a saldo del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dell'appalto; di €.1.851,96, a titolo di risarcimento per il ritardato pagamento, oltre spese della procedura esecutiva in corso, se poste a carico della MDG s.r.l.; della somma di €.8.100,00, oltre oneri di legge a titolo di spese della procedura arbitrale, a favore della MDG srl; a corrispondere per intero le spese del Collegio



Arbitrale, liquidate in €.7.000,00 per l'onorario di ciascun arbitro, oltre oneri di legge ed €2.000,00 per spese di segreteria.

La Cooperativa Simalu I soc.coop. a r.l. impugnava il suddetto lodo ex art. 829 c.p.c. Si costituiva la MDG s.r.l.

La causa, sottratta al filtro di ammissibilità di cui all'art.348 bis c.p.c., a seguito di reiterati rinvii, all'udienza dell'11 gennaio 2021 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante MDG S.R.L. ha preliminarmente eccepito, in comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'appello, con riferimento alle questioni già affrontate dal collegio arbitrale con il lodo parziale del 19.12.2014, che non è stato oggetto di immediato gravame da parte della Cooperativa.

Sostiene che il lodo parziale, avendo riconosciuto il potere di decidere degli arbitri in virtù di una clausola compromissoria, ha deciso una questione preliminare di merito ai sensi dell'art.279 c.p.c. comma 2 n.4, in relazione allo stesso articolo comma 2 n.2, e che, pertanto, esso avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato ai sensi dell'art. 827 c.p.c., comma 3 ; che, conseguentemente, sulle questioni con esso affrontate, si è formato il giudicato.

Sulla questione della immediata impugnabilità del lodo parziale la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta a sezioni unite con la sentenza del 18/11/2016, (ud. 08/11/2016, dep.18/11/2016), n 23463, per risolvere il contrasto giurisprudenziale, in ordine all'interpretazione dell'art. 827 c.p.c., comma 3, il quale recita che *"il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo"*.

Ha rilevato la Suprema Corte che, nel tempo, la giurisprudenza ha affrontato due questioni:

- a) se il lodo sia immediatamente impugnabile, anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari (Cass., sez. 1, 6 aprile 2012, n. 5634, m. 622251, Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3678, non massimata), ovvero solo quando decida nel merito di una domanda (Cass., sez. 1, 26 marzo 2012, n. 4790, m. 622240, Cass., sez. 2, 24 luglio 2014, n. 16963, m. 631855);
- b) se la questione di validità della convenzione arbitrale, che fonda il potere decisorio degli arbitri, sia di merito (Cass., sez. 1, 6 aprile 2012, n. 5634, m. 622251, Cass., sez. 1, 10 aprile 2014, n. 8457, m. 630882), benchè "solo mediatamente incidente sul bene della vita rivendicato dalla domanda" (Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3678), o sia invece di rito (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, m. 627787).

Con riferimento a questo secondo profilo ha evidenziato il Giudice di legittimità che il contrasto di giurisprudenza è ormai da tempo superato, essendosi consolidato l'orientamento secondo cui *"l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi*



all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 5 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito" (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153, m. 627787, Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1005, m. 628870, Cass., sez. 6, 6 novembre 2015, n. 22748, m. 637741).

Ha proseguito la Suprema Corte che, invero, l'iscrizione al rito o al merito di una questione non dipende da un'immutabile natura delle cose(vedi anche Cass., sez. 1, 17 febbraio 2014, n. 3678), bensì dalle diverse funzioni che la questione può assumere anche in ciascuna fase di uno stesso giudizio e che nella prospettiva del giudizio la stessa distinzione tra norma sostanziale e norma processuale è solo relativa: norma sostanziale essendo quella che funge da criterio di giudizio, da regola di inferenza esibita a garanzia dell'argomentazione che ascrive determinate conseguenze giuridiche a un fatto; norma processuale quella che regola l'attività del giudice e delle parti nel processo.

In particolare per il giudizio arbitrale l'art. 827 c.p.c., comma 1, prevede che il lodo è soggetto a impugnazione per nullità, oltre che per revocazione e opposizione di terzo, e l'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 1, prevede che l'impugnazione per nullità è ammessa "se la convenzione d'arbitrato è invalida". Ne consegue che nel giudizio arbitrale la questione dell'invalidità, come dell'inesistenza (Cass., sez. 1, 8 ottobre 2014, n. 21215, m. 632410), della clausola compromissoria è funzionale all'accertamento di un error in procedendo che vizia una decisione giurisdizionale, qual è il lodo.-

Ha concluso che, pertanto, nel giudizio arbitrale è una questione pregiudiziale di rito quella concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della potestas iudicandi degli arbitri.

Il secondo profilo del contrasto di giurisprudenza attiene invece alla distinzione tra il lodo che, decidendo parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile, e il lodo che, risolvendo alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, non è immediatamente impugnabile.

Ritiene la Suprema Corte che questa distinzione, che è solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ex art. 279 c.p.c., ha ora un criterio normativo di definizione nell'art. 360 c.p.c., comma 3 e art. 361 c.p.c., comma 1 (come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che riconoscono l'immediata ricorribilità per cassazione solo delle sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio.

Come la Suprema corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, la riforma del 2006 si pone "nel solco della disciplina già introdotta per il lodo dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, con il novellato art. 827 c.p.c." (Cass., sez. un., 22 dicembre 2015, n. 25774, m. 637968).Pertanto "lodo che decide parzialmente il merito della controversia", a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte, senza definire l'intero giudizio.



Ed è irrilevante a questi fini se la questione risolta senza definire il giudizio sia una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.

Nel caso in esame il collegio arbitrale con il lodo parziale del 19.12.2014 ha deciso sulla eccezione di nullità della clausola arbitrale; sulla eccezione di nullità della composizione del collegio arbitrale per non avere la cooperativa nominato il proprio arbitro, in conformità alle previsioni dell'art.20 del capitolato d'appalto; sulla richiesta della Cooperativa di disporre CTU, previa incidentale valutazione della tempestività della costituzione della Cooperativa, della decadenza della Cooperativa dal diritto di fare valere difformità e vizi dell'appalto nonché della infondatezza della eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalla Cooperativa Edilizia con riferimento all'accertando, preteso, credito risarcitorio; l'ordinanza, la cui natura di sentenza è riconosciuta sia dall'appellante che dall'appellata, non contenendo alcuna pronuncia di condanna generica e non decidendo su alcuna delle domande proposte, non è quindi immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. dell'art. 827 c.p.c., comma 3 e l'eccezione di giudicato deve essere rigettata.

*

Passando all'esame dei motivi di gravame, la società cooperativa SIMALU I a r.l. eccepisce, in primo luogo, la nullità', ex art. 829 co. 1 n. 1, del lodo arbitrale per invalidità' della clausola compromissoria prevista all'art.20 del contratto di appalto, stipulato tra la società MDG s.r.l. e la stessa Cooperativa, in data 23.07.2009, sotto un duplice profilo:

1) Mancanza della doppia sottoscrizione richiesta dall'art.1341 comma 2°c.c.

Tale obbligo, ad avviso dell'appellante, non investirebbe solo le clausole compromissorie contenute nella condizioni generali di contratto ma anche quelle contenute in qualsiasi contratto. Sostiene che, nel caso in esame, la clausola è inserita nella parte generale del contratto di appalto, dove non è riportata alcuna indicazione relativa allo specifico rapporto; che la Cooperativa edilizia comprende comunque un gruppo di consumatori che intendono acquistare la propria casa di abitazione; che la conferma che trattasi di condizioni predisposte deriverebbe dal fatto che il contratto riporta la doppia sottoscrizione di tutte quelle clausole che *ex lege* sarebbero vessatorie, dimenticando di inserire quella compromissoria.

Aggiunge che nessuna prova è stata fornita dalla MDG circa il fatto che il contratto di cui si tratta sia stato discusso tra le parti o sia stato redatto da entrambi i contraenti, quanto meno in parte.

Sostiene che la MDG avrà certamente utilizzato il medesimo modello di contratto generale in tutti i contratti di appalto stipulati, rimandando solo e soltanto al capitolato speciale la determinazione degli aspetti specifici del rapporto.

2) Decadenza dalla convenzione di arbitrato, avendo la Cooperativa - entro i termini di legge- dichiarato la volontà di non volersi più vincolare alla convenzione, ex art. 816 septies c.p.c..

Sostiene che né la MDG srl, onerata *ab origine* dal Collegio, né l'appellante hanno provveduto al pagamento degli acconti fissati dagli arbitri con la propria ordinanza del



15.5.2014, entro la data di discussione della pendenza e dunque prima della pronuncia del lodo.

Il motivo è infondato per entrambi i profili prospettati.

È pacifico che la clausola compromissoria è compresa tra quelle, particolarmente onerose, che, a norma dell'art. 1341, comma 2 C.C., sono inefficaci, se non approvate specificatamente per iscritto.

Tale norma si applica, secondo opinione concorde della dottrina, anche nei casi in cui, avendo la committente rivolto alla controparte un invito a proporre in conformità alle condizioni generali da essa stessa predisposte, vi sia stata una apparente inversione, nel contratto definitivamente stipulato, delle posizioni di proponente e di accettante.

La norma, inoltre, si applica non soltanto nel caso della predisposizione, su modulo a stampa, di schemi contrattuali completi, ma anche nel caso in cui le condizioni predisposte da una delle parti riguardino solo una parte del contratto.

Alla luce di quanto sopra l'onere della sottoscrizione specifica della clausola vessatoria vien meno solo quando la clausola predetta sia stato oggetto di una specifica trattativa. Pertanto è insostenibile la tesi dell'appellante che la specifica approvazione per iscritto sia richiesta in generale per tutti i contratti, e non solo per i contratti su modulo o secondo condizioni generali predisposti da una parte, mentre è pacifico che la necessità, del requisito della specifica approvazione scritta ex art. 1341, 2, c.c. quale condizione di efficacia delle clausole vessatorie inserite in contratti standard, viene meno solo per quelle clausole, singolarmente considerate, le quali siano state oggetto di apposita trattativa tra le parti, anziché di unilaterale formulazione di una di esse e di mera adesione dell'altra.

Nel caso in esame il contratto di appalto, in cui è inserita la clausola compromissoria, non si presenta, come atto negoziale predisposto su modello standard da uno dei due contraenti (art.1342 cc), né reca, nel testo, alcuna espressione che consenta di ritenere che trattasi di condizioni generali (art.1341 cc), predisposte da una parte, il che induce ad escludere l'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui ai capoversi dei due articoli indicati, in tema di limiti di efficacia delle clausole cosiddette "vessatorie": infatti, come già detto, in tanto la clausola rientrante tra quelle ivi considerate può ritenersi "vessatoria", e perciò inefficace in assenza di specifica approvazione per iscritto, in quanto il rapporto contrattuale in cui essa si inserisce risulti riconducibile all'una o all'altra delle due tipologie contrattuali in discorso; in caso contrario la clausola deve ritenersi frutto di apposita negoziazione.

Peraltro, ritiene la Corte che il contratto di appalto non è, secondo l'id quod plerumque accidit, compatibile con la struttura del contratto standard, cioè redatto mediante moduli o formulari, ai sensi dell'art.1342 cc, né con quella del contratto recante condizioni generali, ai sensi dell'art.1341 cc, in quanto, per sua stessa natura, suppone la previa verifica, concertata, della situazione in essere, in funzione della realizzazione delle opere commissionate, con correlata contrattazione della fornitura e dei suoi singoli elementi.



Nel caso in esame, come già detto, da nessun elemento si evince che il contratto di appalto sia stato stipulato sulla base di condizioni generali predisposte dalla MDG anzi sia il contratto che l'allegato capitolato speciale appaiono, nel loro contenuto, oggetto di specifica contrattazione.

In ogni caso, l'onere della prova circa la riconducibilità del contratto d'appalto in oggetto al regime dei contratti standard incombe su chi, sulla base di tale presupposto, affermi l'inefficacia della clausola compromissoria ivi apposta, perché non appositamente approvata per iscritto.

Né appare indicativa, a proposito, la presenza della doppia sottoscrizione in calce al contratto con riferimento ad alcune clausole che, pacificamente vessatorie non sono, come per es. la clausola penale.

In conclusione, se il contratto di cui trattasi è stato stipulato secondo l'ordinario schema di formazione del consenso, di cui all'art.1326 cc, come si ritiene, deve presumersi che altrettanto sia stato fatto per quanto concerne la clausola compromissoria, in esso collocata.

Anche l'eccezione di invalidità della clausola compromissoria per l'intervenuta decadenza dalla convenzione di arbitrato è infondata.

Sostiene l'impugnante che, non avendo le parti ed in particolare MDG s.r.l. che ne era onerata pagato l'acconto sulle spese del procedimento arbitrale entro il termine fissato dagli arbitri, ciò avrebbe comportato la sopravvenuta inefficacia della convenzione arbitrale ai sensi dell'art.816 septies **comma secondo** c.p.c. (“*Se le parti non provvedono all'anticipazione delle spese nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione d'arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale*”) ed il conseguente venir meno in capo agli arbitri della stessa potestas iudicandi che nella convenzione d'arbitrato trova il proprio fondamento.

Ritiene la Corte che il presupposto, su cui la doglianza si fonda, non è provato. Infatti la circostanza che gli arbitri abbiano, nel caso di specie, manifestato la volontà di subordinare la prosecuzione del procedimento arbitrale al versamento anticipato delle spese viene contestata da MDG, non è desumibile dall'ordinanza, che non è stata prodotta, e non si sostiene neppure nell'atto extragiudiziale della Cooperativa di decadenza dalla convenzione di arbitrato, dove si afferma cosa diversa e cioè che è stato previsto il versamento dell'acconto, posto provvisoriamente a carico di MDG s.r.l. e che, in mancanza di un termine per provvedervi, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro la data della discussione e decisione della controversia.

In ogni caso la MDG, come documentato, ha provveduto al pagamento con assegni emessi il 09.02.2015 e, quindi, prima che la controversia fosse assunta in decisione all'udienza del 16.02.2015, alla quale nessuno è comparso per la Cooperativa, come si desume dal verbale in atti.

*



Con il secondo motivo la Cooperativa SIMALU I eccepisce ex art. 829 co. 1 n. 2 la nullità' del lodo per violazione nella procedura di nomina degli arbitri.

Sostiene che, comunque, il lodo impugnato è nullo in quanto il procedimento si è instaurato ed è proseguito con un arbitro nominato dalla MDG s.r.l. e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Presidente del Tribunale di Messina e dal Consiglio dell'ordine degli Ingegneri, mentre nessun arbitro è stato nominato dalla Cooperativa, che non avrebbe ricevuto alcuna notifica dei relativi atti e/o richieste di nomina.

Anche il secondo motivo di gravame è destituito di fondamento.

La Cooperativa Edilizia SIMALU I ha ricevuto la notifica, in data 3.7.2013, a mani del Presidente Cariolo Gaetana, della nomina dell'arbitro da parte di M.D.G. con l'assegnazione di termine per far pervenire la nomina del proprio arbitro, come previsto dall'art.810 c.p.c. .

Non avendo la Cooperativa a ciò provveduto, la MDG ha chiesto al Presidente del Tribunale ,con ricorso del 19.09.2013, la nomina dell'arbitro; il ricorso ed il decreto di nomina sono stati quindi notificati alla Cooperativa nelle mani del Presidente in data 28.10.2013.

Anche la notifica della richiesta di nomina del terzo arbitro è stata ricevuta dal Presidente della Cooperativa il 06.12.2013 e, non avendo quest'ultima dato alcuna indicazione, MDG , in conformità alle previsioni dell'art.810 c.p.c. e della clausola compromissoria, ha avanzato la richiesta di nomina al Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Messina. che ha provveduto alla nomina dell'ing Antonio Barone in data 24.02.2014 .

*

Con il terzo motivo l'appellante eccepisce la nullità' ex art. 829 co. 1 n. 6 del lodo in oggetto, per intervenuta pronuncia oltre il termine di cui all'art. 820 comma 2 cpc, essendosi il collegio costituito il 15.5.2014 ed essendo stato il lodo pronunciato e comunicato il successivo 8.6.2015 ,e cioè ben oltre 375 giorni dopo la costituzione. Sostiene che, avendo la Cooperativa Simalu I, dichiarato di volersi avvalere della decadenza del Collegio arbitrale, per scadenza dei termini di legge per la adozione del lodo arbitrale, l'eccezione di nullità deve essere accolta; che il decorso del suddetto termine non può ritenersi interrotto dall'ordinanza pronunciata dal Collegio il 12.1.2015, non rientrando la stessa tra gli atti previsti dall'art. 820 co. 4 cpc.

In relazione al terzo motivo si osserva che, per il chiaro disposto della norma citata, comma 4, il termine di giorni 240 previsto per la pronuncia del lodo è prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi ivi previsti, tra cui rientra la pronuncia di un lodo non definitivo o di un lodo parziale.

Con riferimento al lodo parziale la norma non distingue tra lodo interlocutorio e lodo che decide parzialmente il merito della controversia, e quindi immediatamente impugnabile, per cui si deve ritenere che in entrambi i casi il termine sia prorogato.

Nel nostro caso il Collegio arbitrale prima della scadenza del termine di 240 giorni(che sarebbe intervenuta il 09.01.2015), in data 19.12.2014, ha emesso l'ordinanza a cui lo stesso appellante riconosce natura di lodo parziale, sia pure ritenendo



erroneamente che fosse immediatamente impugnabile, fissando la discussione per il 16.02.2015, data successiva alla scadenza dei 240 giorni, con ciò implicitamente disponendo la proroga prevista dall'art. 820 c.p.c..

Il termine per la pronuncia del lodo sarebbe pertanto scaduto l'08.07.2015 e, conseguentemente, il lodo, sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale e comunicato in data 08.06.2015, è stato tempestivamente emesso.

*

Con il quarto motivo di gravame la Cooperativa edilizia Simalu I eccepisce la nullità del lodo, ex art. 829 co. 1 nn. 11 e 5, per disposizioni contraddittorie ovvero per omessa motivazione.

Sostiene l'appellante che la Cooperativa, a fronte di €.1.716.000,00, IVA inclusa, quale prezzo contrattualmente convenuto, aumentato poi a complessivi €.1.754.064,00 per i lavori extracapitolato, ha di fatto corrisposto l'importo complessivo di €.1.555.762,26, di cui €.1.552.850,26 pagati direttamente alla MDG ed €.2.912,00 corrisposti alla ditta fornitrice dei cancelli automatici per conto della stessa MDG, per cui il residuo dovuto sarebbe pari ad €.198.301,74, iva compresa, e non la somma stabilita con il lodo. Contesta quindi le risultanze del lodo in ordine alla determinazione del quantum errato nei suoi calcoli oltreché illogico e contraddittorio.

Evidenzia che nessuna fattura è stata emessa per l'importo di €.24.487,89 oltreché per la somma di €.2.912,00. Sostiene che dal residuo credito della MDG vanno detratti €.18.000,00 a titolo di penale per il - palese e riconosciuto - ritardo nella consegna dell'opera svolta, oltre l'importo da quantificare per lavori non eseguiti e per lavori eseguiti con evidenti vizi e difformità, il tutto per un importo complessivo superiore ad €.500.000,00.

Afferma che gli immobili consegnati hanno una "metratura" inferiore rispetto a quella prevista contrattualmente e che la Cooperativa aveva avanzato richiesta di CTU per descrivere le opere non eseguite, le opere eseguite in difformità e con evidenti vizi, quantificare le somme necessarie a realizzare le opere non eseguite e le opere necessarie ad eliminare i vizi e difetti dell'opera ed il minore valore di mercato degli alloggi realizzati.

Eccepisce la nullità del lodo impugnato per avere il Collegio emesso pronuncia sulla domanda risarcitoria della Cooperativa per il ritardo della MDG nella consegna dell'opera. Sostiene che le proroghe concesse non erano sempre fondate su giusta causa e che, in ogni caso, comportano il diritto della Cooperativa ad ottenere il risarcimento del danno ovvero la revisione dei prezzi ex art 7 del contratto di appalto. Eccepisce che il lodo è nullo per contraddittoria motivazione nella parte in cui, dopo aver dato atto che la CTU non è mezzo istruttorio quanto piuttosto strumento a disposizione del Giudicante al fine di accertare la verità dei fatti in materie non di sua competenza, non ha ammesso la CTU richiesta.



Afferma che sulla decadenza dal termine per denunciare i vizi dell'opera ha errato il Collegio nel ritenere applicabile l'art. 1667 cc dovendosi invece applicare l'art. 1669 c.c., il quale prevede che la denuncia deve eseguirsi entro un anno dalla scoperta.

Il motivo di gravame è inammissibile.

Com'è pacifico *“il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante od assolutamente carente”*.

(fra le ultime Cassazione civile , sez. I , 18/09/2020 , n. 19602)

Occorre ancora considerare che nel giudizio di cui trattasi, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., *vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma*(Cassazione civile, sez. I, 18/10/2013, n. 23675)

Con particolare riferimento alla eccepita contraddittorietà della motivazione del lodo la Suprema Corte (tra le ultime Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2021, n. 291) ha precisato che *”in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri”*.

In applicazione dei principi sopra esposti, il quarto motivo di gravame è inammissibile in quanto: l'appellante o ripropone questioni di merito, come quando contesta la corretta determinazione del quantum o eccepisce, peraltro genericamente, l'erronea applicazione dell'art. 1667 c.c. anziché dell'invocato art. 1669 c.c.

Gli arbitri, inoltre, hanno ampiamente motivato in ordine alla infondatezza ed inammissibilità, per carenza di allegazione, delle domande o meglio delle eccezioni riconvenzionali proposte dalla Cooperativa appellante, oltre a ritenerle tardive, e l'asserita contraddittorietà della motivazione del lodo nella parte in cui ha rigettato la richiesta di CTU non è in alcun modo riconducibile alla ipotesi di nullità di cui all'art. 829 comma 1 n.11 c.p.c., considerato anche che sul punto il lodo presenta una motivazione esauriente e tale da dare contezza dei motivi della decisione.

Quanto alla censura di omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della clausola penale per il ritardo nella consegna dei lavori, essa non è riconducibile né al n.5 né tantomeno al n. 11 dell'art.829 comma 1 c.p.c., come indicato dall'appellante.



Peraltro gli arbitri hanno, in motivazione, dato atto della tardività di tutte le domande o rectius eccezioni della Cooperativa ed è pacifico che “ *la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda* (Cassazione civile, sez. I, 25/09/2015, n. 19074).

Alla luce di quanto sopra, le spese processuali vanno poste a carico della cooperativa edilizia SIMALU I, totalmente soccombente, liquidandole come da dispositivo, avuto riguardo al valore minimo dello scaglione di riferimento, in considerazione del valore in concreto della causa, dell'impegno profuso, della bassa complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposta dalla Coop.Edilizia a r.l. SIMALU I avverso il lodo arbitrale in data 8.6.2015, nei confronti di MDG s.r.l., così provvede:

Rigetta il 1°, 2° e 3° motivo di gravame e dichiara inammissibile il 4°;

Condanna l'appellante al pagamento in favore di MDG delle spese processuali, liquidate, per la fase di studio della controversia, nella somma di € 2.090,00, per la fase introduttiva, in quella di € 1.215,00, per la fase decisionale, in € 3475,00 e, complessivamente, nella somma di € 6.780,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16 settembre 2021

Il Presidente est
Dott. Maria Tindara Celi

Arbitrato

